## Consorzio LAMMA

# Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

## **CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO**

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2018 alle ore 11:00, ha avuto luogo, presso la sede del Consorzio LAMMA, l'incontro tra la delegazione di parte pubblica nelle persone di:

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC - CGIL Stefano Bernabei

FIR - CISL Oreste Sorace

UIL - RUA Mario Finoia

per la definizione della contrattazione integrativa di Ente

## Consorzio LAMMA

Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2017 CONSORZIO LAMMA

Sesto Fiorentino, 26 aprile 2018

A A

#### Art. 1 Premessa

- Le parti, in applicazione all'art.11 D.Lgs 75/2017 disciplinano ambiti e materie di competenza della contrattazione decentrata.
- 2. I fondi del trattamento accessorio di cui all'art. 3 si riferiscono al personale a tempo indeterminato, tempo determinato e assegnato a titolo di contributo ordinario dai soci, una volta concluso l'iter di immissione in ruolo del personale previsto dalla legge 87/2016.
- Le disponibilità per l'anno 2017 sono riportate nell'allegato A al presente contratto integrativo. Per gli anni successivi sarà redatto apposito accordo sulla destinazione dei fondi relativi all'esercizio in corso.

#### Art. 2 - Oggetto e Campo di Applicazione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato e determinato e al personale del CNR-IBIMET assegnato temporaneamente al LaMMA a titolo di contributo ordinario.

## Art. 3 Individuazione Fondi Trattamento Accessorio

- Le risorse per il fondo del trattamento accessorio per il personale ricercatore/tecnologo livelli I-III
  è composto in una componente stabile e una dipendente dalle disponibilità annuali del consorzio
  derivanti da progetti straordinari.
  - a. Le risorse stabili sono pari a € 108.662,40
  - b. Per l'anno 2017 le risorse relative alla componente variabile sono pari a: € 0,00
- 2. Le risorse per il fondo del trattamento per il personale tecnico/amministrativo livelli IV-VIII è suddiviso in una componente stabile e una variabile dipendente dalle disponibilità annuali del consorzio derivanti da progetti straordinari.
  - a. Le risorse stabili sono pari a € 91.722,37
  - b. Per l'anno 2017 le risorse relative alla componente variabile sono pari a: € 0.00
- 3. Il dettaglio dei singoli fondi è riportato negli articoli successivi.
- 4. I fondi relativi alle risorse di cui al precedente punto 1 lettera b e punto 2 lettera b per gli anni successivi saranno definiti con apposito accordo tra le parti.

#### SEZIONE I - PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO

# Art. 4 – Risorse per il trattamento economico accessorio del personale Ricercatore e Tecnologo dei livelli I-III

- Le parti prendono atto che il fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli I-III ammonta a complessivi € 108.662,40. La ripartizione delle relative risorse è fissata nei successivi articoli della presente sezione tra le seguenti Indennità:
  - a. Indennità di valorizzazione professionale di cui al successivo art. 5: € 24.662,40
  - b. Indennità per oneri specifici di cui al successivo art. 6: € 6.000.00
  - c. Indennità di direzione strutture di particolare rilievo di cui al successivo art. 7: € 0,00
  - d. Indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità di cui al successivo art. 11:
     € 44.000,00
  - e. per particolari condizioni di disagio di cui al successivo art. 8: € 18.000,00
  - Indennità per emergenze o per condizioni territoriali gravose di cui al successivo art. 10: € 0,00
  - g. Indennità di responsabilità professionale di cui al successivo art. 9: € 16.000,00
- Le coperture finanziarie delle Indennità di cui alle lettere dalla e. alla g. possono essere individuate nell'ambito delle attività per prestazioni a committenti esterni di cui all'art. 19 CCNL 7.4.2006 biennio economico 2002-2003.



In the second

- 3. Le coperture finanziarie delle Indennità di cui alle lettere dalla e. alla g. sono individuate nell'ambito delle capacità di bilancio del Consorzio con riferimento anche alle risorse straordinarie assegnate al Consorzio. Eventuali economie potranno essere portate a residuo, da utilizzare per i fondi del trattamento accessorio di Ricercatori/Tecnologi I-III livello, nell'esercizio successivo.
- 4. Eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle Indennità ricomprese dalla lettera d. alla lettera g. del fondo di cui al comma 1, possono essere destinate ad incrementare le risorse di una o più delle Indennità di cui al medesimo comma e/o ad essere utilizzate come risorse per le stesse attività dell'anno successivo e/o ripartite tra il personale dei livelli I-III, previo confronto con i soggetti sindacali di categoria titolari della negoziazione.
- 5. Le Indennità di cui alle lettere d. ed e. riguardando servizi da rendere in particolari condizioni meteorologiche sono state stimate approssimativamente e cioè in base ad una media degli anni precedenti. Conseguentemente in caso di evidente sottostima, o attivazione/rinnovo di particolari servizi di vigilanza meteorologica, i fondi per le suddette indennità dovranno essere incrementati nel corso dell'anno.

#### Art. 5 - Indennità di valorizzazione professionale

 L'Indennità di Valorizzazione Professionale di cui all'art. 8 del CCNL 21 febbraio 2002, biennio economico 2000-2001 e successive integrazioni e modificazioni, viene erogata sulla base degli attuali compensi tabellari:

LIVELLO	IMPORTO MENSILE in €	TOTALE ANNUO
I	143,85	1.726,22
II	119,56	1.434,72
111	102,75	1.233,12

2. L'ammontare del fondo per la remunerazione dell'Indennità di cui al comma 1 risulta il seguente:

RICERCATORI/ TECNOLOGI	LIVELLO	IMPORTO ANNUO PRO CAPITE in €	TOTALE ANNUO
20	111	€ 1.233,72	€ 24.662,40

3. L'indennità di cui al precedente comma 1 verrà incrementata degli importi definiti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze dallo stesso indicate.

# Art. 6 - Indennità per oneri specifici

L'Indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL 5 marzo 1998 (Il biennio) e successive integrazioni e modificazioni, viene erogata sulla base degli attuali compensi tabellari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR):

LIVELLI	MENSILE	TOTALE ANNUO PRO CAPITE	TOTALE ANNUO per 20 unità
I — II- III	€ 25,00	€ 300,00	€ 6.000,00

#### Art. 7 – Indennità per direzione di strutture di particolare rilievo

- L'Indennità di direzione strutture di particolare rilievo di cui all'art. 9 del CCNL 5 marzo 1998 (II biennio) viene erogata per la direzione di strutture tecniche e scientifiche particolarmente rilevanti previste nell'ordinamento del Consorzio.
- 2. L'Indennità di direzione di cui al comma 1 viene assegnata con incarico formale dell'Amministratore

Q



Unico.

3. L'Amministratore Unico può in qualsiasi momento modificare l'assetto organizzativo, le relative strutture e incarichi di direzione.

#### Art. 8 - Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

- 1. L'indennità per particolari condizioni di disagio di cui all'art. 16 del DPR 171/1991 viene erogata al personale ricercatore e tecnologo impegnato nel servizio di vigilanza meteorologica operativa H24 a supporto della Protezione Civile. Detto servizio comporta una esposizione mediatica radiotelevisiva dovuta alle attività di diffusione delle informazioni alla cittadinanza seguendo le indicazioni della Regione Toscana e il calendario di interventi stabilito con le singole emittenti. Questo comporta per il personale l'obbligo di apparire in video ad orari precisi e negli opportuni luoghi di registrazione televisiva.
- 2. La disciplina delle modalità con cui impegnare il personale è fissata nel Regolamento del lavoro in turni del LaMMA.
- 3. L'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.
- 4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno.

# Art. 9 - Indennità di responsabilità professionale

- 1. L'indennità di responsabilità professionale disciplinata dall'art. 22 DPR 171/1991 viene attribuita per la direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti pluriennali di rilevanza nazionale approvati dal C.I.P.E. o finanziati dalla CEE e, per analogia, progetti straordinari assegnati dai soci derivanti da fondi europei.
- 2. L'Indennità di cui al primo comma, ai sensi dell'art. 10 del CCNL 5 marzo 1998 si applica anche a ricercatori e tecnologi che esercitano nell'ente funzioni per cui è richiesta l'iscrizione ad albi professionali.
- 3. L'indennità di responsabilità professionale viene individuata, assegnata e corrisposta con atto formale dell'Amministratore Unico.
- 4. La durata dell'assegnazione e corresponsione delle indennità di responsabilità professionale è limitata al perdurare nel tempo delle strutture scientifiche e dei progetti a cui l'assegnazione stessa è riferita.
- 5. L'indennità è corrisposta in misura massima del 15 per cento dello stipendio tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza; il relativo importo è individuato nell'ambito delle capacità di bilancio del Consorzio.

#### Art. 10 - Indennità per emergenza, situazioni di straordinaria necessità e per lavoro in condizioni territoriali gravose

- 1. Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000-2001, è istituita l'indennità da attribuire al personale ricercatore e tecnologo impegnato a fronteggiare situazioni di emergenza e di straordinaria necessità e/o che lavorano in condizioni territoriali gravose.
- 2. L'Indennità sarà assegnata e corrisposta con atto formale dell'Amministratore Unico.
- 3. L'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.

# Art. 11 - Risorse destinate al pagamento dell'indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità

to de Mil

- 1. Ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 07.04.2006 guadriennio e biennio economico 2002-2003, al personale ricercatore e tecnologo che partecipa al servizio di vigilanza meteorologica operativa H24 a supporto della Protezione Civile, da espletarsi necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi, è attribuita l'indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità, la retribuzione della quale è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività dal 1 gennaio.
- 2. Al personale ricercatore e tecnologo che partecipa ai turni di servizio e ai turni di reperibilità sono estese le indennità previste dall'art. 47 CCNL 7.10.96 quadriennio economico e biennio 1994-1995 vigenti per il restante personale.
- 3. Il personale ricercatore e tecnologo che partecipa ai turni di servizio deve attenersi al Regolamento del lavoro in turni approvato dall'Amministratore Unico che ne definisce le modalità operative.
- 4. L'indennità di reperibilità è corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali.

#### SEZIONE II - PERSONALE DEI LIVELLI IV - VIII

#### Art. 12 - Costituzione e ripartizione delle risorse per il trattamento economico accessorio per il personale Tecnico-Amministrativo dei livelli IV-VIII

- 1. Le parti prendono atto che il fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV-VIII ammonta a complessivi € 91.722,37 La ripartizione delle relative risorse è fissata nei successivi articoli della presente sezione tra le seguenti Indennità:
  - a. Indennità di Ente Annuale: € 26.717,83
  - b. Indennità di Ente Mensile (12 mensilità): € 40.644,00
  - c. Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità art. 13: € 8.200.00 di cui:
    - 1. Indennità di responsabilità per la gestione delle gare d'appalto e dei contratti: € 1.200,00
    - 11. Indennità per rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del danaro o dei valori: € 1.200.00
    - III. Indennità di responsabilità per la gestione tecnico-informatica del centro di calcolo: € 1.800,00
    - IV. Indennità erogata al personale impegnato nel servizio di vigilanza meteorologica operativa H24 a supporto della Protezione Civile per esposizione mediatica: € 4.000,00
  - d. Indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità di cui al successivo art. 14: € 10.000,00
  - e. Compenso per lavoro straordinario: € 2.200,00
  - Indennità per emergenze, situazioni di straordinaria necessità e in condizioni territoriali gravose. di cui al successivo art. 15: € 0,00
  - g. Progressione economica ai sensi dell'art. 53 del CCNL del 21/2/2002 guadriennio e biennio economico 1998 e 1999 come modificato dall'art. 8 comma 3 del CCNL del 7/4/2006 quadriennio e biennio 2002-2003 e poi dall'art. 4 comma 1 let. b) del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio 2006-2007 - Collaboratore TER IV livello: € 1.198,18
  - h. Progressioni di livello nei profili ai sensi dell'art. 54 del CCNL del 21/2/2002 quadriennio e biennio economico 1998 e 1999 come modificato dall'art. 8 comma 2 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio 2002-2003: € 2.762,36

Profilo	livello	posti
Funzionario amministrazione	IV	1





Collaboratore di amministrazione	VI	1
Operatore di amministrazione	VII	1

- Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono stati determinati sulla base alle Tabelle relative alle indennità previste dal Contratto Integrativo CNR siglato il 28 febbraio 2008 e successive integrazioni.
- 3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) sono ripartite come riportato nella tabella seguente:

Indennità di Ente Annuale (art. 44, comma 2 del CCNL 1994- 1997) corrisposta applicando il CCNL e gli accordi sindacali.	
IV Livello	€ 3.489,09
V Livello	€ 3.232,31
VI Livello	€ 13.833,20
VII Livello	€ 2.329,11
VIII Livello	€ 3.834,12
Totale	€ 26.717,83
Indennità di Ente Mensile (art. 43, comma 2 del CCNL 1994-1997) corrisposta in 12 rate mensili applicando il CCNL e gli accordi sindacali.	
IV Livello	€ 5.316,00
V Livello	€ 4.944,00
VI Livello	€ 21.000,00
VII Livello	€ 3.552,00
VIII Livello	€ 5.832,00
Totale	€ 40.644,00

4. Eventuali economie che dovessero realizzarsi in una o più delle Indennità ricomprese dalla lettera c) alla lettera h) del fondo di cui al comma 1, sono destinate ad incrementare il fondo per la produttività collettiva ed individuale e/o ad incrementare le risorse destinate ad una o più delle Indennità di cui al medesimo comma, previo confronto con i soggetti sindacali di categoria titolari della negoziazione.

# Art. 13 - Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità

Ai sensi art. 43 del CCNL del 7.10.1996 quadriennio e biennio 1994 e 1995 al fine di remunerare funzioni di particolare complessità e disagio individuate con provvedimenti formali dell'Amministratore Unico è corrisposta con decorrenza 1 gennaio dell'anno di riferimento:

- 1. Indennità di responsabilità per la gestione delle gare d'appalto e dei contratti, da corrispondersi in 12 mensilità:
- Indennità per rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del danaro o dei valori, da corrispondersi in 12 mensilità;

#

De

- 3. Indennità di responsabilità per la gestione tecnico-informatica del centro di calcolo, da corrispondersi in 12 mensilità;
- 4. Indennità erogata al personale impegnato nel servizio di vigilanza meteorologica operativa H24 a supporto della Protezione Civile. Detto servizio comporta una esposizione mediatica radio-televisiva dovuta alle attività di diffusione delle informazioni alla cittadinanza seguendo le indicazioni della Regione Toscana e il calendario di interventi stabilito con le singole emittenti. La disciplina delle modalità con cui impegnare il personale è fissata nel Regolamento del lavoro in turni del LaMMA.

#### Art. 14 - Risorse destinate al lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità

- 1. Ai sensi dell'art. 16 del CCNL del 07.04.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003, al personale tecnico che partecipa al servizio di vigilanza meteorologica operativa H24 a supporto della Protezione Civile da espletarsi necessariamente senza interruzione ed anche nei giorni festivi è attribuita dal 1 gennaio dell'anno in corso l'indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità, la retribuzione della quale è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.
- 2. Il personale tecnico che, su base volontaria, partecipa alle attività del servizio di vigilanza meteorologica operativa h 24 deve attenersi al regolamento del lavoro in turni approvato dall'Amministratore Unico.
- L'entità delle risorse destinate alla retribuzione della indennità di cui al presente articolo è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività. L'Indennità per lavoro in turni di servizio e turni di reperibilità viene erogata nelle modalità e nelle misure previste dalle norme di cui all'art. 47 CCNL 7.10.96 quadriennio economico e biennio 1994-1995;
- 4. Il personale tecnico che, su base volontaria, partecipa alle attività del servizio di vigilanza meteorologica operativa h24 deve attenersi al Regolamento del lavoro in turni approvato dall'Amministratore Unico.
- 5. L'entità delle risorse destinate alla retribuzione della indennità di cui al presente articolo è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.

# Art. 15 - Risorse per emergenza, situazioni di straordinaria necessità e per lavoro in condizioni territoriali gravose

- Ai sensi dell'art. 9, comma 4 del CCNL del 21 febbraio 2002 biennio economico 2000-2001, è istituita l'indennità da attribuire al personale tecnico impegnato a fronteggiare situazioni di emergenza e di straordinaria necessità e che lavora in condizioni territoriali gravose
- L'Indennità viene corrisposta con atto formale dell'Amministratore Unico con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
- L'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale interessato è posta a carico del finanziamento specificamente previsto per la suddetta attività.

#### **SEZIONE III - NORME FINALI**

#### Art. 16 - Norme finali e di rinvio

- Le risorse del presente accordo che dipendono dalle nuove assunzioni, in particolare le risorse di cui all'art. 4 comma 1 lettere a, b (personale livelli I-III) e art. 12 comma 1 lettere a, b, f, h (personale livelli IV-VIII) verranno accantonate solo a partire dal momento della presa di servizio del nuovo personale e non saranno utilizzate per nessun altro fine.
- 2. Eventuali differenze tra i valori riportati nel presente accordo e gli importi effettivamente erogati ai nuovi assunti non andranno ad incrementare il fondo per la produttiva individuale e non potranno essere suddivisi tra i dipendenti in servizio.
- Le risorse per le progressioni economiche di cui al precedente art. 12 comma 1 lettere j, k saranno riconosciute a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento dei passaggi. Eventuali residui saranno distribuiti tra il personale appartenente ai livelli IV-VIII in servizio al 31/12 dell'anno di riferimento dei fondi.
- 4. Per guanto non regolamentato dal presente contratto, si rinvia alle vigenti norme contrattuali del

A A

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
- 5. Resta in vigore, per quanto compatibile con le disposizioni vigenti e del presente Contratto, tutta la normativa contrattuale e legislativa fin qui applicata nel Comparto Ricerca.
- 6. Le parti convengono di rimandare ad apposita sequenza contrattuale l'attuazione dell'art. 19 CCNL 7.4.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003.

Letto, approvato e sottoscritto;

Consorzio LAMMA: Bernardo Gozzini

FLC - CGIL Stefano Bernabei

FIR - CISL Oreste Sorace

UIL - RUA Mario Finoia

A A

#### ALLEGATO A: Accordo su Utilizzo FONDI DISPONIBILI PER L'ANNO 2017

Preso atto che il contratto integrativo riporta i fondi relativi al Consorzio LAMMA una volta ultimate le procedure di immissione in ruolo del personale previsto dalla Legge 87/2016 si riporta di seguito il dettaglio dei fondi disponibili per l'annualità 2017, il dettaglio sui fondi utilizzati e l'accordo sulla ripartizione dei fondi residui.

#### PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO LIVELLI I-III di cui all'ART 4 comma 1:

#### FONDI TOTALI DISPONIBILI € 84.914,63

a. Indennità di valorizzazione professionale: € 18.830,92

b. Indennità per oneri specifici: € 4.581,72

Indennità di direzione strutture di particolare rilievo: € 0,00

d. Indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità: € 31.461,99

e. per particolari condizioni di disagio: € 14.040,00

f. Indennità per emergenze o per condizioni territoriali gravose: € 0,00

g. Indennità di responsabilità professionale: € 16.000,00

# Dettaglio Utilizzo Fondi 2017 personale ricercatore/tecnologo livelli I-III

indennità	accantonato	utilizzato	Non utilizzato
а	€ 18.830,92	€ 18.830,92	€ 0,00
b	€ 4.581,72	€ 4.581,72	€ 0,00
d	€ 31.461,99	€ 31.461,99	€ 0,00
е	€ 14.040,00	€ 14.040,00	€ 0,00
g	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
		Saldo fondi	€ 16.000,00

#### PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO LIVELLI IV-VIII di cui all'ART 12 comma 1:

#### FONDI TOTALI DISPONIBILI € 36.912,19

a. Indennità di Ente Annuale: € 10.967,57

b. Indennità di Ente Mensile (12 mensilità): € 16.784,08

c. Indennità per particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità: 4.200,00 €

1 Indennità di responsabilità per la gestione tecnico-informatica: € 1.800,00

2 Indennità di posizione per la gestione contratti e gare d'appalto: € 1.200,00

3 Indennità di cassa di cui al successivo art. 16: € 1.200,00

d. Indennità per lavoro in turni di servizio e in turni di reperibilità: € 0,00

e. Compenso per lavoro straordinario: € 1.000,00

f. Per particolari condizioni di disagio di cui al successivo art. 16: € 0,00

g. Indennità per emergenze, situazioni di straordinaria necessità e in condizioni territoriali gravose, di cui al successivo art. 17: € 0,00



an A

- h. Progressione economica ai sensi dell'art. 53 del CCNL del 21/2/2002 quadriennio e biennio economico 1998 e 1999 come modificato dall'art. 8 comma 3 del CCNL del 7/4/2006 quadriennio e biennio 2002-2003 e poi dall'art. 4 comma 1 let.b) del CCNL del 13.5.2009 quadriennio e biennio 2006-2007 Collaboratore TER IV livello: € 1.198,18
- i. Progressione di livello nei profili ai sensi dell' art. 54 del CCNL del 21/2/2002 quadriennio e biennio economico 1998 e 1999 come modificato dall'art. 8 comma 2 del CCNL del 7.4.2006 quadriennio e biennio 2002-2003: € 2.762,36

Dettaglio Utilizzo Fondi 2017 personale tecnico/amministrativo livelli IV-VIII

indennità	accantonato	utilizzato	Non utilizzato
а	€ 10.967,57	€ 10.967,57	€ 0,00
b	€ 16.728,00	€ 16.728,00	€ 0,00
c1	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
c2	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
<b>c</b> 3	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 0,00
е	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
h	€ 1.198,00	€ 0,00	€ 1.198,00
i	€ 2.762,36	€ 0,00	€ 2.762,36
		Saldo fondi	€ 4.960,36

A seguito dell'analisi dei fondi 2017 l'Amministratore Unico del Consorzio LAMMA propone la seguente ripartizione dei residui:

- a. Ripartire il fondo di produttività pari a € 4.960,36 del fondo di cui all'Art. 12 com. 1 let. g., equamente al personale tecnico/amministrativo livelli IV-VIII in servizio al 31/12/2016. L'importo corrispondente a 1.240,09 €/dipendente sarà erogato in un'unica soluzione nella prima busta paga utile.
- b. Ripartire il residuo dei fondi pari a 16.000,00 € equamente ai dipendenti LAMMA e al personale assegnato dal CNR a titolo di contributo ordinario inquadrati nel profilo ricercatore/tecnologo Livelli I-III in servizio nel 2017. L'importo è pari a:
  - € 238,53 per Ricercatore in servizio part time
  - € 555,72 € per Ricercatore in aspettativa dal 1/12/2017
  - € 608,23 per il restante personale.

L'importo sarà erogato in un'unica soluzione nella prima busta paga utile.

Le parti concordano che l'applicazione delle progressioni ai sensi degli artt. 53 e 54 in corso di definizione avranno validità a partire dal 01/01/2018.

Letto, approvato e sottoscritto

Dr. Bernardo Gozzini, Amministratore Unico del Consorzio

egii artt. 53 e 54 in corso di definizione

and de

ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali di categoria:

FLC - CGIL Stefano Bernabei

FIR - CISL Oreste Sorace

UIL – RUA Mario Finoia

12 //